Scheda n. 1

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CERTO E LIQUIDO

Creditore: Banca Sistema spa con sede legale amministrativa in Milano (MI).

Oggetto della spesa: refusione delle spese per il consumo effettivo di energia elettrica causa civile (E.I.) iscritta al tribunale di Livorno al RG n.1255/2024 Banca sistema spa/Comune di Campo nell'Elba, ordinanza del tribunale di Livorno con la quale si dichiara la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo promosso da Banca Sistema spa contro il Comune di Campo nell'Elba per l'importo di €. 21.000,00.

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa:
Ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo causa civile tribunale di Livorno iscritta al numero di registro 1255/2024 "Banca Sistema spa/Comune di Campo nell'Elba"
Richiesta Avv.to Luciano Fiorucci prot. n. 4964 del 02/04/2025.

Epoca della controversia: Anni 2024-2025

Importo lordo: € 21.000,00

Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento di impegno: Trattandosi di debito a controversia con Banca sistema spa quale cessionaria del credito di Enel servizio elettrico incentrata sul mancato pagamenti di alcune fatture da parte dell'Ente, ma accertato sia dal giudice che dalle parti che le fatture elettroniche trasmesse al Comune di Campo avevano una ricevuta di avvenuta trasmissione da parte di Enel Servizio Elettrico ma che il comune ha dimostrato di non aver mai ricevuto a causa di un chiaro mal funzionamento del sistema, ed essendo la causa ancora in corso come da decreto di fissazione udienza n. 4287/2025 del tribunale di Livorno il giudice ha ordinato al comune di pagare intanto la fornitura di energia elettrica che, al di là della richiesta di eventuali interessi e/o spese legali che verranno espresse nella conclusione della causa stessa, sono giustamente dovute al fornitore.
Per le motivazioni espresse in precedenza di fronte all'ordinanza del giudice di pagare questo consumo, l'ente risulta privo di impegni di spesa/residui sul bilancio di competenza rispetto alle date di fatturazione semplicemente perché le stesse non sono mai pervenute e quindi gli uffici non avevano modo di poter impegnare le somme necessarie per coprire la spesa:

il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Ambiente Arch. Priscilla Braccesi, sulla base della documentazione acquisita agli atti attesta:;

1) Che l'ordinanza su indicata è stata pubblicata ed è da ritenersi esecutiva, quindi il debito è certo, liquido ed esigibile;
2) Che è in corso il procedimento esecutivo e trattandosi di ordinanza di provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo opposto la stessa non è allo stato in alcun modo impugnabile ma è suscettibile di revoca o modifica all'esito del giudizio, quindi si stanzia la somma per il pagamento, con volontà di rivalsa e ripetizione all'esito del giudizio, tenuto conto altresì della sicura solvibilità dell'ente creditore al contrario il mancato pagamento comporterebbe emissione di precetto con aggravio di ulteriore spesa;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura tra i residui passivi risultanti dall'ultimo rendiconto approvato;
4) che il presente debito fuori bilancio rientra nella tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Campo nell'Elba, 09/04/2025

Il Responsabile del Servizio
Arch. Priscilla Bracci